



Ambito territoriale 2 BR

Cisternino · Fasano · Ostuni



Comune di
CISTERNINO



Comune di
FASANO



Comune di
OSTUNI

CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

Anno 2011 e precedenti
(Legge n. 13 del 9 gennaio 1989)

I disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio, i non vedenti, coloro i quali abbiano a carico persona con disabilità permanente, nonché i condomini ove risiedono le suddette categorie di beneficiari possono presentare domanda inviata al Comune di residenza con l'indicazione delle opere da realizzare e della spesa presunta **ENTRO IL TERMINE PERENTORIO, A PENA DI ESCLUSIONE del**

12 dicembre 2011

Le domande pervenute precedentemente al presente bando saranno considerate valide, salvo che gli interessati non intendano aggiornarle o ritenerle superate.

Per informazioni e modulistica rivolgersi a:

SEGRETARIATO SOCIALE DEI COMUNI DI CISTERNINO - FASANO - OSTUNI
Tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Recapiti:

CISTERNINO: tel.: 080/4445227 sito: www.comune.cisternino.br.it
mail: segretariatosociale@comune.cisternino.br.it

FASANO: tel.: 080/4394207 sito: www.comune.fasano.br.it
mail: segretariatosociale@comune.fasano.br.it

OSTUNI: tel.: 0831/307222 sito: www.comune.ostuni.br.it
mail: dsozzi@comune.ostuni.br.it

LINEE GUIDA

Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche (L. 13/89 D.M. 14.06.1989 n. 236)

La Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 ha introdotto la possibilità di richiedere contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati.

Con deliberazione n. 812 del 13.05.2009, la Regione Puglia ha adottato indirizzi per il finanziamento dei suddetti contributi, stabilendo, tra l'altro, che per le istanze presentate ai Comuni a decorrere dal 02 marzo 2008, gli Uffici di Piano degli Ambiti territoriali sociali di cui all'art. 5 della L.R. 19/2006 devono determinare la misura del finanziamento nei limiti delle risorse complessivamente disponibili su base triennale per il rispettivo Piano Sociale di Zona, sulla base del fabbisogno complessivo di tutti i Comuni dell'Ambito e successivamente provvedere all'erogazione dei contributi.

Chi ne ha diritto

Hanno diritto a presentare le domande di contributo:

- i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti;
- coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
- i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
- i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di persone con disabilità.

È bene ricordare che i disabili in possesso di una certificazione attestante una invalidità totale con difficoltà di deambulazione, hanno diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi.

Su quali opere o edifici può essere richiesto il contributo

Occorre innanzitutto precisare che le domande di contributo sono ammesse solo per interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche e sono concedibili per interventi su **immobili privati già esistenti** ove **risiedono disabili** con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti e su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai disabili. I comuni possono accertare che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso di esecuzione.

Se non è possibile, materialmente o giuridicamente, realizzare opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di attrezzature che, per le loro caratteristiche, risultino strettamente idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero ottenuti se l'opera fosse stata realizzabile; l'esempio classico è quello del servoscala o della carrozzina montascale.

Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su:

- parti comuni di un edificio (es. ingresso di un condominio);
- immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all'interno di un appartamento);

Il contributo può essere erogato per:

- una singola opera (es. realizzazione di una rampa)
- un insieme di opere connesse funzionalmente cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante).

Se di un unico intervento possono fruire più disabili, viene concesso un solo contributo.

Ugualmente, quando si devono eliminare varie barriere nello stesso immobile e che ostacolano la stessa funzione, bisogna formulare un'unica domanda: il contributo sarà uno solo.

Se le varie barriere ostacolano invece diverse funzioni (ad esempio: assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), il disabile può ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una diversa domanda per ognuno degli interventi.

Se l'immobile è soggetto ai vincoli storico-artistici o ambientali, l'interessato deve richiedere l'autorizzazione all'intervento alle autorità competenti. Inoltre, qualora l'immobile rientri nella categoria delle costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, il richiedente deve provvedere ad adempiere all'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata

- all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale n. 2/Br, attraverso il Comune dell'Ambito (Cisternino, Fasano, Ostuni) nel cui territorio è sito l'immobile.
- con marca da bollo da € 14,62
- entro il 12 dicembre 2011
- dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuovere gli ostacoli alla sua mobilità.

Nel caso di **pluralità di disabili** potenzialmente fruitori del medesimo intervento, la domanda può essere formulata da uno o più di essi; per ogni opera sarà comunque concesso un solo contributo.

Non possono invece presentare la domanda **altri soggetti**, neanche quelli (ad esempio il proprietario dell'immobile o l'amministratore del condominio) che, affrontando la spesa, possono essere titolari del diritto ai contributi: se l'opera viene compiuta a spese di **soggetti diversi dal disabile** la domanda deve essere da questi **sottoscritta** per conferma del contenuto e per adesione. Ciò significa che quando un contributo viene richiesto da un condominio, sarà il disabile a presentare la domanda, anche se il beneficiario del contributo sarà poi chi ha sostenuto effettivamente la spesa. Nella domanda, infatti, deve essere indicato il soggetto **avente diritto al contributo**, che deve identificarsi in **chi ha effettivamente sostenuto le spese** per la realizzazione dell'opera.

Questi può pertanto coincidere con il disabile che ha presentato la domanda, qualora sia lui a sostenere la spesa, oppure può essere il familiare cui il disabile è fiscalmente a carico. Nel caso in cui le spese siano eseguite dal **condominio**, nella domanda deve indicarsi il nominativo dell'**amministratore**. In sintesi: a presentare la domanda è sempre il disabile (o il curatore o il tutore), il beneficiario del contributo, invece, può essere anche un'altra persona che abbia effettivamente sostenuto la spesa.

Cosa deve essere allegato alla domanda

L'istanza deve contenere la **descrizione**, anche sommaria, **delle opere** e della **spesa prevista**.

Non è necessario un preventivo analitico, né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto, anche se, per opere di una certa entità, è consigliabile ricorrere ad un progettista.

Alla domanda devono essere **allegati** il **certificato medico** e una autocertificazione.

Il **certificato medico**, in carta semplice, può essere redatto e sottoscritto, da qualsiasi medico, e deve attestare l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l'handicap consiste in una menomazione o limitazione funzionale permanente.

Qualora il disabile sia riconosciuto **invalido totale con difficoltà di deambulazione** dalla competente ASL, ove voglia avvalersi della **precedenza** prevista nell'assegnazione dei contributi, deve allegare anche la relativa certificazione della ASL.

L'**autocertificazione** deve specificare l'**ubicazione dell'immobile** dove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire, (via, numero civico ed eventualmente l'interno). Devono inoltre essere descritti succintamente gli **ostacoli alla mobilità** correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di segnalazioni.

L'interessato deve inoltre dichiarare che gli **interventi** per cui si richiede il contributo **non siano già stati realizzati**, né siano in corso di esecuzione. Deve altresì precisare se per le medesime opere gli siano stati concessi **altri contributi**.

Il disabile deve avere **effettiva, stabile ed abituale dimora** nell'immobile su cui si intende intervenire. Non si ha diritto ai contributi se l'immobile è dimora solo saltuaria o stagionale o precaria; si perde inoltre il diritto al contributo se dopo aver presentato l'istanza o dopo aver effettuato i lavori si cambia dimora.

Dopo aver presentato la domanda, gli interessati possono **realizzare le opere senza attendere** la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, correndo il rischio della eventuale mancata concessione di contributo.

Quale contributo

L'entità del contributo viene determinata sulla base delle **spese effettivamente sostenute e comprovate**. Se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese sono superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato.

L'entità dei contributi è determinata dalla stessa Legge 13/89 e dalla Circolare 1669/1989 che di seguito ricordiamo:

- Spesa **fino a € 2.582,28**: contributo fino a copertura della spesa.
- Spesa da **€ 2.582,28 a € 12.191,42**: contributo aumentato del venticinque per cento sulla spesa sostenuta che eccede **€ 2.582,28** (es. per una spesa di € 7.746,85 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% della parte eccedente, e cioè € 1291,14 per un totale di € 3.873,42).
- Spesa da **€ 12.911,42 a € 51.645,69**: contributo aumentato di un ulteriore cinque per cento sulla cifra che eccede **€ 12.911,42** (es. per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, più il 5% di € 28.405,13, ovvero ammonta a € 6.584,82).

Se la spesa supera € 51.645,69, il contributo sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa cioè € 7.101,28.

Con Deliberazione n. 19 del 10.10.2011, il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito territoriale n. 2/Br ha tra l'altro disposto che l'entità dei suddetti contributi verrà rideterminata sulla base della quantificazione calcolata dai Comuni a fronte della documentazione relativa alle spese sostenute dagli interessati, ridotta proporzionalmente alle risorse finanziarie effettivamente disponibili.

I **contributi sono cumulabili** con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al disabile; tuttavia, qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta. Infatti il contributo è pari alla effettiva spesa residua non coperta da altri contributi specifici.

L'erogazione del contributo avviene dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto l'onere di comunicare la conclusione dei lavori con trasmissione della fattura.

Le domande non soddisfatte per insufficienza di fondo restano comunque valide, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell'istante in altra dimora).

Il procedimento amministrativo

È utile ripercorrere il procedimento amministrativo dalla presentazione della domanda all'erogazione del contributo.

1. L'interessato deve presentare la domanda entro il 12 dicembre 2011.
2. Il Comune ove è situato l'immobile effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza di tutti i requisiti necessari alla concessione del contributo, all'inesistenza dell'opera, al mancato inizio dei lavori ed alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.
3. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio di Piano, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno dell'Ambito e forma l'elenco, comprensivo delle istanze già presentate ai singoli Comuni dell'Ambito a decorrere dal 02.03.2008 e istruite dagli stessi Comuni, che deve essere reso pubblico mediante pubblicazione sul sito di ciascuno dei comuni dell'Ambito.
4. Il Comune nel cui territorio è sito l'immobile provvede, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, a effettuare apposito sopralluogo al fine di accertare che l'opera per la quale si richiede il contributo non è stata realizzata, né è in corso di realizzazione, trasmettendone l'esito all'ufficio di Piano.
5. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l'interessato deve realizzare le opere e trasmettere all'Ufficio di Piano la documentazione comprovante le spese sostenute.
6. L'Ufficio di Piano, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione comprovante le spese sostenute, provvede a quantificare l'ammontare del contributo spettante, dandone tempestiva comunicazione al richiedente. Nell'ipotesi in cui le somme non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, primo criterio da applicare è quello della assoluta precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali; criterio subordinato è quello dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
7. Il contributo così computato è erogato entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture.

Normativa di riferimento

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" (Pubblicata nella G.U. 26 gennaio 1989, n. 21).

Circolare Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici – 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. "Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13"

Deliberazione Giunta Regionale n. 812 del 13.05.2009 "Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati – Stanziamento risorse FNPS per l'assegnazione ai Comuni per le annualità 2005-2007" (Pubblicata sul BURP n. 87 del 16.06.2009).

Deliberazione n. 19 del 10.10.2011 del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito territoriale n. 2/Br I "Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche – Atto di indirizzo".

Per informazioni e modulistica rivolgersi a:

Segretariato sociale dei comuni di Cisternino – Fasano - Ostuni

Tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Recapiti:

CISTERNINO: tel.: 080/4445227 sito: www.comune.cisternino.br.it
mail: segretariatosociale@comune.cisternino.br.it

FASANO: tel.: 080/4394207 sito: www.comune.fasano.br.it
mail: segretariatosociale@comune.fasano.br.it

OSTUNI: tel.: 0831/307222 sito: www.comune.ostuni.br.it
mail: dsozzi@comune.ostuni.br.it

ALL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
CISTERNINO – FASANO – OSTUNI

Presso il Comune di _____

**Domanda di concessione contributo per il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della legge 09.01.1989 n. 13**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____

c. f. _____ residente¹ in _____

alla via _____, tel. _____ cell. _____ in qualità di

- Proprietario
- Conduttore
- altro² dell'immobile di proprietà di _____, sito in _____ alla via _____,

quale

- portatore di handicap
- esercente la potestà o tutela sul soggetto portatore di handicap

CHIEDE

Il contributo previsto dall'art. 9 della legge in oggetto, prevedendo una spesa di € _____ per la realizzazione della seguente opera (o più opere funzionalmente connesse) da realizzarsi nell'immobile sopra indicato, al fine di rimuovere e superare le barriere architettoniche che creano difficoltà di :

A – accesso all'immobile o alla singola unità immobiliare:

- rampa di accesso;
- servi scala;
- piattaforma o elevatore;
- ascensore³ _____;
- ampliamento porta di ingresso;
- adeguamento percorsi orizzontali condominiali;
- installazione dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all'interno degli edifici;
- installazione di meccanismi di apertura e chiusura porte;
- acquisto bene immobile non elettrico idoneo al raggiungimento del medesimo fine, essendo l'opera non realizzabile per impedimenti materiali/giuridici;

¹ Si deve indicare l'effettiva e stabile dimora del richiedente, che può anche non coincidere con la sua residenza anagrafica

² Barrare se si abita l'immobile a titolo diverso dalla proprietà o locazione (ad esempio convivenza, ospitalità comodato ecc..)

³ Specificare se installazione o adeguamento.

◆ altro _____.

B – fruibilità dell'alloggio:

adeguamento spazi interni all'alloggio (bagno, cucina, camere, ecc.);

adeguamento percorsi orizzontali e verticali interni all'alloggio;

altro _____

DICHIARA

che avente diritto al contributo, in quanto onerato della spesa, è:

◆ il sottoscritto richiedente;

◆ il Sig./la Sig.ra _____, in qualità di :

esercente la potestà o tutela nei confronti del portatore di handicap;

avente a carico il soggetto portatore di handicap;

unico proprietario;

amministratore del condominio;

responsabile del Centro od Istituto ex art. 2 Legge 27.02.1989 n.62.

ALLEGA

alla presente domanda:

certificato in carta libera attestante l'handicap;

preventivo di spesa contenente la descrizione delle opere;

deliberazione condominiale;

fotocopia del certificato della Commissione attestante l'invalidità (totale o parziale; con difficoltà o impossibilità di deambulazione);

fotocopia del certificato ex legge n. 104/1992;

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, sottoscritta dal richiedente.

fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente e del beneficiario delle opere a realizzarsi.

li _____, il _____

IL RICHIEDENTE

L'AVENTE DIRITTO AL CONTRIBUTO
(se onerato della spesa è soggetto diverso dal richiedente)

Inoltre consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la sua responsabilità, rilascia la seguente:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Da compilare a cura del beneficiario delle opere relative al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati)

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445)

Il/La sottoscritto/a _____, richiedente il contributo ex L. 13/89,

dichiara

◆ di essere stato/a riconosciuto/a invalido/a al _____% dalla competente Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili in data _____ perché affetto/a da _____;

◆ di essere in possesso del verbale di riconoscimento handicap ex legge 104/1992 (o di averne presentato domanda il _____ e di essere in attesa del rilascio del certificato);

◆ che nell'immobile in cui è residente, sito in _____ alla via _____ esistono le seguenti barriere architettoniche

◆ che al fine di rimuovere tali ostacoli intende realizzare le seguenti opere:

_____;

◆ che tali opere non sono esistenti o in corso di esecuzione;

◆ che per la realizzazione di tali opere non gli è stato concesso altro contributo.

_____;

Ai sensi della legge 196/03 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 13 della medesima legge.

lì _____, il _____

IL RICHIEDENTE
